

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9, disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021 “Legge di stabilità regionale 2020”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I[^]/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 2010/75/UE del 24/11/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED) che ha modificato e sostituito la Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006), recante “Norme in materia ambientale” che, con la parte seconda al Titolo III, disciplina il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e, al Titolo III-bis, disciplina il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- VISTO** il decreto legislativo 04/03/2014, n. 46 “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED);

- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017 n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 09/07/2015, n. 114” che, con l’art. 16, comma 2, ha introdotto l’art. 27-bis al T.U.A. riguardante il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” (di seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), prot. n. 22295/GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46” e, in particolare il punto 5 (Presentazione della relazione di riferimento) della medesima nota, nel quale il Ministero chiarisce che “... in applicazione dell’art. 29-ter, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell’AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA, poiché essa può essere effettuata dall’autorità competente con tempi indipendenti...”;
- VISTA** la nota prot. n. 0012422/GAB del 17/07/2015 del MATTM con la quale sono stati resi noti gli “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46” ed in particolare alle considerazioni contenute nel punto 12. Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento e per la gestione della pollina negli impianti di allevamento intensivo;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'articolo 91 concernente "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come modificato in ultimo dall’art. 25 comma 7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9;
- VISTA** la nota del MATTM prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46” e in particolare il paragrafo 12 della predetta nota, contenete “Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento”;
- VISTA** la nota DEC MIN/274/2015 del 16/12/2015 del MATTM, recante “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di AIA”
- VISTO** il D.D.G. n. 412 del 18/05/2016, di approvazione della modulistica (Allegato A) per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza di questo Assessorato, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, ad eccezione delle attività industriali di cui al punto 5 dell’Allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto legislativo n. 152/2006;
- VISTO** l’Allegato B al D.D.G. n. 412 del 18/05/2016 con il quale vengono adottati nella Regione Siciliana gli “Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori, delle nuove attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e per l’attuazione dei procedimenti in corso e resi noti i chiarimenti sul-le modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la Circolare Assessoriale prot. n. 33428 del 19/05/2016, recante “Indirizzi sulle modalità applicative dell’istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ex art. 29-octies del Titolo III bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la nota del MATTM prot. n. 27569 del 14/11/2016 con la quale sono stati emanati “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46”, con particolare riguardo al punto 4. (Fasi successive alla cessazione definitiva dell’attività), in cui vengono identificate tali fasi e, in particolare, le azioni di cui alla lett. b) (ripristino ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento) del predetto punto;
- VISTO** il D.M. 15/04/2019 n. 95 recante “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.”
- VISTA** la Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamenti dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare emanata con D.M. n. 274 del 16 dicembre 2015 ed in particolare l’articolo 4 e l’Allegato 5;
- VISTA** la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre 2014, che ha adottato le conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 307/39 del 28/10/2014;
- VISTA** la Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/902 del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica;

- VISTO** l'art. 2 del D.A. 176/GAB come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana ha fissato per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:
polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
 - b) per le altre aree:
polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- VISTO** il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTA** la Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D. Lgs. 04/09/2002 n. 262 relativo all'attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- VISTO** il D. Lgs. 26/06/2015, n. 105 recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";
- VISTA** la Legge Regionale n. 27 del 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18/06/1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale", con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)", con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emaneazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come modificato in ultimo dall'art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (di seguito "C.T.S.");
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 19 /GAB del 29/01/2021;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018, con il quale sono state disciplinate le procedure di valutazione ambientale competenza dell'amministrazione regionale ed al contempo individuate modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., in applicazione sia dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, sia della normativa ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018, che disciplina le procedure di competenza regionale di cui all'art. 91 della legge regionale 07.05.2015 n. 9, come modificato dall'art. 44 della legge regionale 17.03.2016 n. 3, sulla

base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21/07/2015 n.189;

VISTO il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure di valutazione ambientale competenza dell'amministrazione regionale e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati;

VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTO il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d'intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l'A.R.P.A. Sicilia, finalizzato all'espletamento della verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;

VISTO il D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136";

VISTA la legge 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";

VISTO il D.D.G. n. 218 del 26/03/2013 con cui questo Dipartimento ha rilasciato alla Sapio Produzione di Idrogeno Ossigeno S.r.l., ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC "Stabilimento per la produzione di gas azoto e idrogeno e relative impianti di backup per ST Microelectronics nel Comune di Catania – Zona Industriale XV Strada";

VISTA l'istanza prot. ARTA n. 28012 del 12 aprile 2017 con la quale la Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. ha richiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il D.D.G. n. 218/2013 sopra citato;

PRESO ATTO che con la sopra citata istanza, il gestore ha richiesto

- l'aggiornamento dei valori limite alle emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti provenienti dal camino E2 indicati nel sopracitato D.D.G. n. 218/2013;
- l'aggiornamento della frequenza degli autocontrolli di alcuni parametri in considerazione dei risultati delle analisi eseguite nel corso dell'esercizio dell'impianto in parola;

VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza:

- Relazione Tecnica
- Proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo

VISTA la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con nota prot. DRA n. prot. n. 64464 del 14/09/2017, e tenutasi in data 10/10/2017 in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n.241/1990;

PRESO ATTO che nel corso della suddetta conferenza:

- il gestore, per il tramite del proprio consulente ambientale, ha rappresentato l'esigenza di aggiornare i limiti alle emissioni in atmosfera di cui al D.D.G. n. 218/2013, ed in particolare, differentemente da quanto richiesto nella Relazione Tecnica trasmessa, di portare il limite previsto per gli NOx dal valore attuale di 10 a 100 mg/Nm³ in quanto:
 - a fronte della stabilità della tecnologia di produzione utilizzata nell'installazione de qua, le condizioni tecniche e territoriali descritte nella precedente domanda di rilascio dell'A.I.A. sono variate nel corso degli anni;
 - i limiti ai parametri relativi alle emissioni in atmosfera imposti nell'A.I.A. rilasciata nel 2013 risultano più stringenti rispetto a quelli autorizzati in altre regioni per impianti analoghi (Priolo e Ravenna) per produttività e collocazione geografica;
 - tali limiti non consentono un aumento della produttività dell'impianto in parola, generando uno squilibrio nel bilancio produttivo dell'azienda;
 - è aumentata nel corso del tempo la difficoltà dell'azienda a rispettare i limiti di cui sopra a causa dell'aumento dell'azoto presente nel gas metano fornito per la produzione di idrogeno e ossigeno;
- ARPA Sicilia, tenuto conto dei dati della zonizzazione della qualità dell'aria nel territorio di Catania, ha richiesto al gestore di elaborare uno studio previsionale per stimare il contributo della sorgente emissiva in riferimento al parametro degli NOx e di attivare la procedura di verifica della necessità o meno di stesura della Relazione di riferimento;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'UTA di Catania del DRA al n. 86989 del 19/12/2017 con cui il gestore ha trasmesso in riscontro a quanto richiesto nel corso della conferenza di servizi del 10/10/2017 la seguente documentazione integrativa:

- Relazione sull'evoluzione dei parametri significativi oggetto di controllo;
 - Studio previsionale di stima e dispersione degli NOx;
 - Verifica di sussistenza della Relazione di Riferimento;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 42933 del 05/07/2018 con cui l'Area2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha trasmesso alla Commissione Tecnica Specialistica la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla richiesta in oggetto prodotta dal gestore, Sapio Produzione di Idrogeno e Ossigeno S.r.l., per l'espressione del parere di competenza;
- VISTO** il parere n. 96/2020 del 15/04/2020 Commissione Tecnica Specialistica, con il quale è stato espresso parere negativo alla richiesta di "modifica dell'impianto o variazione del gestore", ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D.G. n. 218/2013 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, in quanto ha ritenuto che l'istanza del gestore non rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 29 nonies, quanto piuttosto nella procedura di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 21254 del 23/04/2020, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha trasmesso alla Sapio Produzione di Idrogeno Ossigeno S.r.l. comunicazione ex art. 13 della L.r. 21 maggio 2019, n. 7, recante il sopracitato parere negativo di questa CTS;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo D.R.A. al n. 23177 del 02/05/2020, con cui la società Sapio Produzione di Idrogeno Ossigeno S.r.l. ha inviato le proprie controdeduzioni al parere della CTS n. 96/2020 del 15/04/2020 rilevando che la CTS si sarebbe espressa su degli atti tecnico-amministrativi carenti del parere di ARPA Sicilia prot. n. 28373 del 07/06/2018, e che il procedimento era stato incardinato come modifica ai sensi del 29-nonies nella convocazione della conferenza di servizi, mentre l'istanza conteneva solo la richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 56959 del 30/09/2020, con la quale il Servizio 1 del D.R.A., considerato che sulla base di quanto indicato dal Ministero la revisione del quadro autorizzativo e del piano di monitoraggio e controllo in assenza di una modifica impiantistica non si configurano come comunicazioni di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, ma piuttosto come procedimento di riesame ex art. 29-octies, preso atto che l'istanza presentata dal gestore riguarda l'aggiornamento del quadro prescrittivo dell'AIA e della frequenza degli autocontrolli e che l'identificazione del procedimento, quale comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies, è stata effettuata dall'Ufficio Territoriale di Catania; preso atto altresì che per l'aggiornamento dell'autorizzazione è stata convocata la conferenza di servizi e sono stati acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale così come previsto dall'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ritenuti legittimi ed efficaci gli atti istruttori, le determinazioni della conferenza di servizi istruttoria e i pareri resi delle amministrazioni intervenute, ha:
- espresso la propria determinazione a riproporre il procedimento come riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D.G. n. 218 del 26 marzo 2013, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore, tenendo conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione;
 - chiesto alla CTS di esprimersi nel merito dell'istanza presentata dal gestore con nota prot. ARTA n. 28012 del 12 aprile 2017 per l'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sulla base della documentazione trasmessa e tenendo conto dei pareri resi dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento;
 - rilevato che il provvedimento di aggiornamento dell'AIA dovrebbe prevedere, tra le prescrizioni, l'obbligo per il gestore di presentare, entro trenta (30) giorni, l'istanza di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle le conclusioni sulle BAT adottate con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre 2014, così come previsto dall'art. 29-octies comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le modalità e la modulistica prevista dal D.D.G. n. 412 del 18 maggio 2016;
- VISTA** la relazione sulla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento trasmessa in uno all'istanza;
- VISTI** i pareri di seguito riportati acquisiti nel corso del procedimento di riesame dell'AIA:
- parere favorevole dell'ASP di Catania reso in merito alla richiesta del gestore in oggetto ed acquisito al protocollo dell'U.T.A. di Catania al n. 7668 del 07 febbraio 2018;
 - parere favorevole della Città Metropolitana di Catania reso in merito alla richiesta del gestore in argomento ed acquisito al protocollo dell'U.T.A. di Catania al n. 17713 del 20/03/2018;
 - parere favorevole del Comune di Catania reso in merito alla domanda di aggiornamento in parola ed

- acquisito al protocollo dell'U.T.A. di Catania al n. 24599 del 18/04/2018;
- parere favorevole con prescrizioni di ARPA Sicilia prot. n. 28373 del 07/06/2018

ACQUISITO il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 355/2020 della CTS reso durante la seduta plenaria del 29/10/2020 recante "La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale esprime *parere favorevole al riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D.G. n. 218/2013 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente*";

PRESO ATTO dell'esito della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, effettuata dal gestore, con le seguenti conclusioni: "in virtù delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito sopra descritte, e delle modalità di gestione delle sostanze pericolose indagate, si ritiene non rilevante la possibilità di contaminazione di suolo e acque sotterranee e quindi, ai sensi del D.M. 272 del 13 novembre 2014 e della D.G.R. n. 5065 del 18 aprile 2016, non sussiste la necessità di procedere alla redazione della Relazione di Riferimento."

VISTA la nota prot. DRA n. 64906 del 05/11/2020 con cui il Servizio 1 DRA ha richiesto al gestore, per l'emissione del provvedimento finale, di produrre copia dell'avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale prevista dal D.P.R. 26/10/1972 n. 641, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, così come previsto dall'art. 36 della legge regionale n. 1 del 22/02/2019, la dichiarazione di non-coniugio e la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

VISTA la nota acquisita al protocollo DRA al n. 75954 del 10/12/2020, integrata con nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 11039 del 24/02/2021, con la quale il /Gestore ha riscontrato quanto richiesto dal Servizio la nota prot. DRA n. 64906 del 05/11/2020 e ha trasmesso la seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.):

- copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale composizione societaria;
- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2006 e ss.mm.ii., e di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 16/08/2013 attestante la composizione del proprio nucleo familiare;
- dichiarazione di non coniugio, di cui al PATC 2020/2022 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159, attestante che "a carico della Ditta non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del più volte citato D.Lgs. 159/2011, né situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e, all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo"
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, così come previsto dall'art. 36 della legge n. 1 del 22/02/2019 (G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;

CONSIDERATO che, come comunicato dalla Struttura Territoriale dell'Ambiente di Catania con nota prot. DRA n. 18358 del 26/03/2021, sono state richieste le informazioni antimafia alla Banca Dati della Prefettura di Catania con nota del Ministero dell'Interno PR_MIUTG_Ingresso_0048827_20210223 del 23/02/2021 e che risulta formatosi il silenzio assenso di cui all'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011;

VISTA la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa pari a € 180,76 prevista dalla circolare del Dipartimento regionale delle Finanze e Credito n. 3 del 30/12/2003, con bollettino postale del 14/05/2021 trasmessa con pec del 20/05/2021 (prot. DRA n. 32995 del 21/05/2021);

CONSIDERATO che sono stati ottemperati gli obblighi previsti dall'art. 36 della l.r. n. 1/2019 in materia di spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi;

RITENUTO per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento di riesame parziale ex art. 29-octies, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 per l'aggiornamento l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Articolo 1

Acquisito il parere istruttorio conclusivo n. 355/2020 del 29/10/2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata alla Sapio Produzione di Idrogeno Ossigeno S.r.l. con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013 per l'installazione IPPC "Stabilimento per la

produzione di gas azoto e idrogeno e relative impianti di backup per ST Microelectronics nel Comune di Catania – Zona Industriale XV Strada”, è aggiornata, a seguito di riesame parziale ai sensi dell’art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni di cui al successivo art. 3.

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, in termini di condizioni di esercizio, valori limite di emissione e prescrizioni resta salvo quanto disposto nel D.D.G. n. 218 del 26/03/2013.

Il presente provvedimento non modifica la scadenza della sopracitata autorizzazione.

Articolo 2

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo n. 355/2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale reso durante la seduta plenaria del 29/10/2020, pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> codice procedura 198).

Articolo 3

Valori limite di emissione

1. I valori limite di emissione in atmosfera dell’installazione de qua di cui all’art. 6 del D.D.G. n. 218/2013 sono aggiornati con i valori di seguito riportati:

Punto di emissione	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Valori Limite * (mg/Nm ³)
E1	3.000	NO _x	40
		CO	20
		SO ₂	5
		Polveri	5

*I valori limite sono espressi come media giornaliera delle medie orarie, rapportati ad una percentuale di O₂ del 3%

Piano di Monitoraggio e Controllo

2. Per quanto riguarda le proposte di modifica delle frequenze di campionamento di cui al PMeC autorizzato, anche sulla scorta di quanto previsto nel parere di ARPA Sicilia di cui alla nota prot. A.R.T.A. n. 36114 del 08/06/2018, il Gestore è onerato di modificare il Piano di Monitoraggio e Controllo e trasmetterne l’aggiornamento ad ARPA Sicilia per l’approvazione entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente provvedimento, prevedendo:
 - a. relativamente al punto di emissione E1, una frequenza di monitoraggio almeno annuale per i parametri emissivi NO_x, SO_x e polveri, e semestrale per il parametro CO;
 - b. per quanto concerne gli scarichi idrici, confermare le stesse frequenze di campionamento di cui al vigente PMeC, ad eccezione dei parametri BOD5, COD e Solidi Sospesi Totali, per i quali occorrerà attenersi a quanto previsto nella BAT n. 10 Tab. 3, la quale prescrive per il BOD5 una cadenza settimanale, mentre per COD e Solidi Sospesi Totali una frequenza giornaliera;
 - c. per quanto riguarda le frequenze di autocontrollo delle acque sotterranee, prevedere una cadenza almeno semestrale.

Durata e Riesame

3. Il presente provvedimento non modifica la scadenza della autorizzazione rilasciata con nel D.D.G. n. 218 del 26/03/2013.
4. Il Gestore è onerato di presentare, entro sessanta (60) giorni, l’istanza di riesame complessivo della sopracitata autorizzazione integrata ambientale per l’adeguamento alle le conclusioni sulle BAT adottate con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre 2014, così come previsto dall’art. 29-octies comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le modalità e la modulistica prevista dal D.D.G. n. 412 del 18 maggio 2016.

Articolo 4

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardanti gli elaborati progettuali trasmessi dal proponente a questo Assessorato e pubblicati integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> – CP 198).

Articolo 5

Ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 4, del suddetto decreto nel caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore dovranno dare comunicazione, entro trenta giorni, a questa Autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino inosservanze delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices del predetto decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro, salvo che il caso costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del medesimo decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

Articolo 7

Ai sensi dell'art.29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> – CP 198).

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 08/06/2021

L'Assessore
On.le Avv. Salvatore Cordaro
(firmato)



OGGETTO: Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapiro S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.

Sigla Progetto: CT15 IPPC25

Gestore: Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Referente: Sig. Sapuppo Giuseppe

Installazione: Stabilimento per la produzione di gas azoto e idrogeno e relative impianti di backup per ST Microelectronics nel Comune di Catania – Zona Industriale XV Strada.

Attività IPPC: Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Categoria 4.2 - Fabbricazione di prodotti chimici inorganici. Impianto di produzione di idrogeno con potenzialità di 1.000 Nm³/h.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana e contenute nell'apposito portale SI-VVI.

PARERE C.T.S. n. 355/2020 del 29.10.2020

VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapiro S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.



VISTO il D.D.G. n. 412 del 18 maggio 2016 di approvazione della modulistica per le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28 giugno 2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si é preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414 del 19 dicembre 2019 di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;

VISTO il n. 57/GAB del 28 febbraio 2020 con il quale è stato modificato e sostituito il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 218 del 26 marzo 2013 con cui è stata rilasciata al gestore, Sapio Produzione di Idrogeno Ossigeno S.r.l., ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione “Stabilimento per la produzione di gas azoto e idrogeno e relative impianti di backup per ST Microelectronics nel Comune di Catania – Zona Industriale XV Strada”

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017 con cui il gestore, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. – Sig. Sapuppo Giuseppe, ha trasmesso richiesta di:

- aggiornamento dei valori limite dei parametri relativi alle emissioni in atmosfera indicati nel D.D.G. n. 218/2013 sopra citato;
- aggiornamento della frequenza degli autocontrolli di alcuni parametri in considerazione dei risultati delle analisi eseguite nel corso dell'esercizio dell'impianto in parola;

VISTO il verbale della CdS del 10 ottobre 2017, convocata dall'U.T.A. di Catania con nota prot. A.R.T.A. n. 64464 del 14/09/2017, nel quale:

- il gestore, per il tramite del proprio consulente ambientale, ha rappresentato l'esigenza di aggiornare i limiti alle emissioni in atmosfera di cui al D.D.G. n. 218/2013, ed in particolare, differenzialmente da quanto richiesto nella Relazione Tecnica trasmessa, di portare il limite previsto per gli NO_x dal valore attuale di 10 a 100 mg/Nm³ in quanto:

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapio S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.



- ✓ a fronte della stabilità della tecnologia di produzione utilizzata nell'installazione de qua, le condizioni tecniche e territoriali descritte nella precedente domanda di rilascio dell'A.I.A. sono variate nel corso degli anni;
- ✓ i limiti ai parametri relativi alle emissioni in atmosfera imposti nell'A.I.A. rilasciata nel 2013 risultano più stringenti rispetto a quelli autorizzati in altre regioni per impianti analoghi (Priolo e Ravenna) per produttività e collocazione geografica;
- ✓ tali limiti non consentono un aumento della produttività dell'impianto in parola, generando uno squilibrio nel bilancio produttivo dell'azienda;
- ✓ è aumentata nel corso del tempo la difficoltà dell'azienda a rispettare i limiti di cui sopra a causa dell'aumento dell'azoto presente nel gas metano fornito per la produzione di idrogeno e ossigeno;
- ARPA Sicilia, tenuto conto dei dati della zonizzazione della qualità dell'aria nel territorio di Catania, ha richiesto al gestore di elaborare uno studio previsionale per stimare il contributo della sorgente emissiva in riferimento al parametro degli NO_x e di attivare la procedura di verifica della necessità o meno di stesura della Relazione di riferimento;

VISTO il parere favorevole dell'ASP di Catania reso in merito alla richiesta del gestore in oggetto ed acquisito al protocollo dell'U.T.A. di Catania al n. 7668 del 07 febbraio 2018;

VISTO il parere favorevole della Città Metropolitana di Catania reso in merito alla richiesta del gestore in argomento ed acquisito al protocollo dell'U.T.A. di Catania al n. 17713 del 20/03/2018;

VISTO il parere favorevole del Comune di Catania reso in merito alla domanda di aggiornamento in parola ed acquisito al protocollo dell'U.T.A. di Catania al n. 24599 del 18/04/2018;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 42933 del 05 luglio 2018 con cui l'AREA 2 "Coordinamento U.T.A." del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha trasmesso a questa Commissione Tecnica Specialistica la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla richiesta in oggetto prodotta dal gestore, Sapiro Produzione di Idrogeno e Ossigeno S.r.l., per l'espressione del parere di competenza;

LETTI i seguenti elaborati progettuali trasmessi dal proponente:

- Relazione Tecnica
- Piano di Monitoraggio e Controllo
- Evoluzione dei parametri significativi oggetto di controllo
- Studio previsionale di stima e dispersione degli NO_x
- Verifica di sussistenza della Relazione di Riferimento

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapiro S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.



VISTO il parere n. 96/2020 del 15/04/2020 di questa CTS, con il quale è stato espresso parere negativo alla richiesta di “modifica dell’impianto o variazione del gestore”, ai sensi dell’art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D.G. n. 218/2013 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, in quanto l’istanza del gestore non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 29 nonies del Codice dell’Ambiente, che disciplina il diverso caso inerente delle “modifiche progettuali”, mentre la fattispecie concreta consiste in una mera richiesta di aumento dei limiti emissivi di cui all’Autorizzazione Integrata Ambientale resa con D.D.G. n. 218/2013, conseguente alla riscontrata variazione del contenuto di azoto del gas naturale in entrata al processo produttivo in parola, ritenendo, pertanto, che la revisione dei parametri emissivi AIA potrà essere oggetto – ai sensi dell’art. 29 octies del Codice dell’Ambiente - della procedura di “riesame”;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 21254 del 23/04/2020, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha trasmesso la comunicazione ex art. 13 della L.r. 21 maggio 2019, n. 7, recante il sopracitato parere negativo di questa CTS;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 23177 del 02/05/2020, con la quale il gestore, Sapio S.r.l., ha riscontrato la sopracitata nota di trasmissione del parere CTS n. 96/2020, nella quale, premettendo che la CTS si sarebbe espressa su degli atti tecnico-amministrativi carenti del parere di ARPA Sicilia prot. n. 28373 del 07/06/2018, e rilevando che al procedimento in corso non può applicarsi la L.r. 21 maggio 2019, n. 7, bensì la L. 241/90 e ss.mm.ii., in quanto il procedimento è stato incardinato in data anteriore all’entrata in vigore della suddetta L.r., ovvero nell’aprile 2017, ha richiesto al D.R.A. di trasmettere a questa CTS il suddetto parere di ARPA Sicilia e l’organizzazione di un incontro con i soggetti coinvolti nel procedimento;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 56959 del 30/09/2020, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato a questa CTS che, in riferimento alla sopracitata nota di invio delle controdeduzioni del gestore relative al parere CTS n. 96/2020, nella considerazione che sulla base di quanto indicato dal M.A.T.T.M. con la Direttiva emanata con D.M. n. 274 del 16 dicembre 2015 ed in particolare l’articolo 4 e l’Allegato 5, la revisione del quadro autorizzativo e del piano di monitoraggio e controllo in assenza di una modifica impiantistica non si configura come comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., bensì come procedimento di riesame ex art. 29-octies del medesimo decreto legislativo, e ritenuto di poter accogliere le valutazioni della Commissione Tecnica Specialistica rese con proprio parere n. 96/2020 del 15 aprile 2020, ha:

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell’art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l’esercizio dell’installazione IPPC della Sapio S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all’aggiornamento delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.



- espresso la propria determinazione a riproporre il procedimento come riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D.G. n. 218 del 26 marzo 2013, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore;
- chiesto a questa CTS di esprimersi nel merito dell'istanza presentata dal gestore con nota prot. ARTA n. 28012 del 12 aprile 2017 per l'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sulla base della documentazione trasmessa e tenendo conto dei pareri resi dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento;
- richiesto che il provvedimento di aggiornamento dell'AIA rechi tra le prescrizioni l'obbligo per il gestore di presentare, entro trenta (30) giorni, l'istanza di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle le conclusioni sulle BAT adottate con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre 2014, così come previsto dall'art. 29-octies comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le modalità e la modulistica prevista dal D.D.G. n. 412 del 18 maggio 2016;

RILEVATO dall'esame degli elaborati trasmessi che:

l'installazione della Sapiro Produzione di Idrogeno Ossigeno S.r.l., ubicata all'interno della Zona Industriale di Catania, è costituita da un impianto industriale di produzione di idrogeno (impianto IPPC) con potenzialità 1.000 Nm³/h e da un impianto di produzione azoto (impianto non IPPC) con potenzialità 6.500 Nm³/h, entrambi sin in funzione sin dal 2014 ed a servizio della ditta ST Microelectronics S.r.l.;

lo stabilimento in oggetto è ubicato all'interno dell'Area del Consorzio di Sviluppo Industriale – nell'area industriale di Catania, adiacente alla XV Strada di Catania–, ed occupa una superficie di circa 9.460 m², di cui circa 1.100 m² sono occupati da fabbricati;

l'impianto IPPC per la produzione di idrogeno gassoso ha una potenzialità produttiva di 1.000 Nm³/h, ed è basato sul processo chimico di "Steam Reforming" del gas naturale. Tale processo utilizza come materie prime il gas naturale, alimentato dalla rete di distribuzione nazionale e vapore acqueo e si può suddividere nelle seguenti fasi:

- 1) preparazione della carica e preriscaldamento;
- 2) idrodesolforazione;
- 3) "steam reforming";
- 4) conversione del CO;
- 5) purificazione idrogeno;

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapiro S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.



la reazione di “steam reforming” avviene ad alta temperatura in un'apposita fornace denominata “reformer”. La temperatura all'interno del reformer viene mantenuta da bruciatori che utilizzano come combustibile una miscela di gas naturale e gas di scarto derivante dalla purificazione dell'idrogeno. All'interno del reformer ci sono dei tubi contenenti un catalizzatore a base di nichel. La carica gassosa viene miscelata con vapore acqueo (prodotto da una caldaia installata sull'impianto) e fatta passare all'interno dei tubi catalitici del reformer dove, reagendo, si trasforma in miscela in equilibrio di idrogeno (H_2), monossido di carbonio (CO) e biossido di carbonio (CO_2); l'effluente gassoso del “reformer” viene quindi fatto passare attraverso un catalizzatore, e fatto reagire nuovamente con vapore acqueo ottenendo in uscita una miscela di H_2 (idrogeno) e CO_2 (anidride carbonica);

il gas ricco di idrogeno viene quindi inviato all'unità PSA (Pressure Swing Adsorption - Adsorbimento a Fluttuazione di Pressione), dove l'idrogeno puro è recuperato alla pressione di 12 barg mediante adsorbimento su letti di setacci molecolari;

l'idrogeno prodotto dalla sezione di “Steam Reforming” è inviato in parte all'unità di compressione costituita da 2 compressori alternativi a 3 stadi, che comprime l'idrogeno fino alla pressione di 200 barg, per il caricamento di Carri Bombolai (di “back up” impianto);

per la riduzione degli ossidi di azoto (NO_x) derivanti dal processo produttivo, è stato previsto l'utilizzo di bruciatori a bassa emissione di NO_x (Low NO_x), i quali riescono ad abbattere le emissioni di ossidi di azoto (NO_x) impiegando come co-combustibile proprio il “purge gas”, che abbassa la temperatura di fiamma e quindi la produzione di ossidi di azoto;

in caso di indisponibilità dell'impianto di idrogeno per manutenzione ordinaria, straordinaria o per fuori specifica del prodotto, in automatico interviene uno stoccaggio di idrogeno alla pressione di 200 barg costituito dai sopracitati n. 4 carri bombolai, per una capacità complessiva di circa 19.200 m^3 , al fine di garantire la continuità della fornitura, alloggiati in apposite baie costruite con sicurezza di 1° grado, secondo i criteri indicati nel D.M. 24/11/1984;

l'impianto di produzione di azoto, composto da due unità della capacità produttiva di 3.250 Nm^3/h ciascuna, consta delle seguenti sezioni impiantistiche:

- compressione d'aria;
- purificazione d'aria;
- frazionamento d'aria;
- compressione azoto gassoso;



in caso di fermata dell'impianto di produzione azoto (programmata o straordinaria), la fornitura di azoto gassoso è garantita da un impianto per la vaporizzazione di azoto liquido proveniente da 3 stoccaggi di capacità pari a 50.000 l ciascuno a media pressione;

gli impianti della Sapiro S.r.l. funzionano a ciclo continuo per 24 ore al giorno, per 7 giorni alla settimana, per 12 mesi all'anno, fornendo i prodotti azoto ed idrogeno gassoso direttamente allo Stabilimento ST Microelectronics mediante tubazioni interrato;

al fine di fronteggiare un'eventuale indisponibilità di energia elettrica dalla rete sarà disposta una sorgente di alimentazione di emergenza, costituita da un gruppo elettrogeno della potenza di 400kVA, che alimenterà le sbarre del quadro generale power center BT in assenza della tensione di rete. Il gruppo elettrogeno, provvisto di cofanatura insonorizzata per contenere le emissioni sonore, è installato sotto tettoia; il serbatoio contenente il gasolio, posizionato internamente alla base, ha una capacità di 500 l ed è stato realizzato in accordo alle normative VV.F. e alla circolare ministeriale MI.SA n. 31 del 31/08/1978;

rispetto al ciclo di produzione dell'idrogeno a partire dal gas naturale e dal vapore acqueo, l'elemento che nel tempo non ha presentato un andamento costante nella composizione è stato il gas naturale (utilizzato sia come Fuel che Feed gas) proveniente dalla rete nazionale e gestito da SNAM, essendo il contenuto di azoto del gas mediamente raddoppiato rispetto alle previsioni di progetto;

le materie prime utilizzate nell'impianto IPPC in parola risultano come da tabella seguente:

Tipologia di Materia Prima	Stato fisico	Deposito e confinamento	Stoccaggio M.P.
Azoto	gassoso	50.000 a media pressione 500.000 a bassa pressione	Fornito da autocisterne
Gas naturale	gassoso	/	Fornito tramite gasdotto SNAM
Idrogeno	gassoso	4 carri bombolai	19.200 m ³
Prodotti per il trattamento dell'acqua di caldaia	solido	area impianto di "steam reforming"	Fusti
Prodotti per il trattamento dell'acqua demi	liquido	locale demi	Contenitori chiusi
Prodotti per il trattamento dell'acqua delle torri evaporati-	liquido	area dedicata pavimentata	Contenitori chiusi

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapiro S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.



Tipologia di Materia Prima	Stato fisico	Deposito e confinamento	Stoccaggio M.P.
ve			
Carbone attivo	solido	magazzino	Sacchi
Catalizzatori	solido	magazzino	Contenitori chiusi
Setacci molecolari	solido	magazzino	Contenitori chiusi
Allumina	solido	magazzino	Contenitori chiusi
Oli minerali	liquido	magazzino	Fusti

i consumi idrici dell'impianto produzione idrogeno sono legati all'esigenza acqua per il raffreddamento delle unità di produzione idrogeno, compressione idrogeno, compressione metano, compressione aria, purificazione idrogeno e acqua demineralizzata, i cui quantitativi sono riportati nella tabella seguente:

Fonte	Utilizzo	Quantità
Acqua industriale dalla rete ASI / SIDRA	Raffreddamento	7.500 l/h [2,1 l/s]
Acqua da acquedotto [quantità stimata per 5 A.E]	Utilizzo per servizi igienici nell'edificio industriale	59 l/h [0,016 l/s]
Acqua industriale dalla rete ASI / SIDRA	Produzione acqua demineralizzata	5.000 l/h [1,39 l/s]

relativamente al consumo di energia elettrica, l'impianto in esame ha una potenza installata di 2 MW. L'energia elettrica viene prelevata da rete Enel per l'impianto di produzione idrogeno e da rete del cliente ST Microelectronics per l'impianto di produzione azoto, con un consumo annuo stimato pari a circa 1.750 MWh/anno dalla rete ENEL e di 15.770 MWh/anno dalla rete ST Microelectronics;

la variazione del contenuto di azoto del gas naturale in entrata al processo produttivo in parola ha comportato una riduzione dell'idrogeno prodotto con maggiore produzione di gas di scarto (Purge gas), resasi necessaria per garantire il rispetto dei valori limite per le emissioni in atmosfera degli NO_x indicati nella sopracitata Autorizzazione Integrata Ambientale;

il maggiore quantitativo di azoto contenuto nel "purge gas" (dal 40% dei dati di progetto ad oltre il 60% delle condizioni attuali) ne abbassa il potere calorifico, determinando la necessità di variare la



composizione della miscela combustibile e quindi portando i bruciatori Low-NO_x al di fuori delle condizioni ottimali di esercizio, con potenziale notevole aumento delle emissioni;

il gestore afferma che il rispetto dei limiti imposti dalla vigente autorizzazione integrata ambientale ha comportato a causa della variazione del contenuto di azoto del gas naturale in entrata al processo produttivo anche una limitazione qualitativa alla produzione di idrogeno, che di riflesso va a compromettere il processo produttivo della ditta ST Microelectronics, direttamente dipendente da SAPIO per l'approvvigionamento di idrogeno, e, pertanto, richiede di rivedere i limiti emissivi per il proprio punto di emissione convogliata (E1), secondo la seguente tabella seguente:

Inquinante	Concentrazione limite (mg/Nm ³)
NO _x	50
SO _x	5
CO	20
polveri	3

Il punto di emissione convogliata E1 dello stabilimento in esame presenta le seguenti caratteristiche:

Emissione	Quantità	Provenienza	Durata	Temp. ° C	Inquinanti monitorati	Sistemi di abbattimento
E1	3.000 Nm ³ /h	Forno per produzione H ₂ da 1.000 Nm ³ /h	continua	270-350	NO _x – SO _x - CO - particelle	Nessuno

Il punto di emissione E1 è campionato periodicamente, ogni sei mesi, da un laboratorio esterno, come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo. Il gestore al riguardo propone di variare il PMeC nella parte che riguarda la frequenza di autocontrollo delle emissioni del punto E1, per portarla da semestrale ad annuale.

L'impianto in oggetto, contiene al suo interno anche altri diciotto punti di emissioni convogliate, caratterizzate da emissioni di vapore, aria arricchita, azoto ed idrogeno e descritte nella tabella sottostante:



Emissione	Quantità	Provenienza	Durata	Temp. ° C	Composizione
E2	3.580 Nm ³ /h	Waste gas 1-HPN	Continua	30	Aria arricchita al 40% di O ₂
E3	3.580 Nm ³ /h	Waste gas 2 -HPN	Continua	30	Aria arricchita al 40% di O ₂
E4	1 m ³ /h	Torri evaporative	Continua	35	vapore
E5	1 m ³ /h	Torri evaporative	Continua	35	vapore
E6	1 m ³ /h	Torri evaporative	Continua	35	vapore
E7	1 m ³ /h	Torri evaporative	Continua	35	vapore
E8	1 m ³ /h	Torri evaporative	Continua	35	vapore
E9	52 m ³ /h	Impianto 1 - HPN	Continua	38	Aria arricchita al 67% in O ₂
E10	52 m ³ /h	Impianto 2 - HPN	Continua	38	Aria arricchita al 67% in O ₂
E11	1.000 NI/h		Continua	ambiente	N ₂ + H ₂
E12	1.000 NI/h		Continua	ambiente	N ₂ + CH ₄
E13	1.376		Continua	35	Aria
E14	1.376		Continua	35	Aria
E15	1.376		Continua	35	Aria
E16	1.376		Continua	35	Aria
E17	5 l/min		Continua	ambiente	H ₂
E18	5 l/min		Continua	ambiente	H ₂
E19	2,5 l/min		Continua	ambiente	H ₂
E20	660		Continua	ambiente	Aria
E21	5 l/min		Continua	ambiente	N ₂

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapiro S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.



Emissione	Quantità	Provenienza	Durata	Temp. ° C	Composizione
E22	15 l/min		Continua	ambiente	N ₂
E23	500		Continua	ambiente	Aria

Nella Relazione Tecnica il gestore ha indicatogli scarichi idrici dello stabilimento Sapiro srl , riassunti nelle tabelle seguenti:

Scarichi continui:

Sigla	Caratteristiche	Recapito
S1	Scarico di acque di processo composto da condense compressori aria per impianto produzione azoto la cui quantità è circa 0,12 m ³ /h.	Fognatura A.S.I.
S2	Scarico di acque di processo composto da condense compressori aria per impianto produzione azoto la cui quantità è circa 0,12 m ³ /h.	Fognatura A.S.I.
S3	Scarico di acque di processo composto da spurgo vasca torri evaporative la cui quantità è circa 3,7 m ³ /h.	Fognatura A.S.I.
S4	Scarico di acque di processo composto da condense compressori la cui quantità è circa 0,002 m ³ /h.	Fognatura A.S.I.
S5	Scarico di acque di processo composto da concentrato impianto per acqua demineralizzata la cui quantità è circa 1,7 m ³ /h.	Fognatura A.S.I.

Scarichi discontinui:

Sigla	Caratteristiche	Recapito
S6	Scarico di acque di processo composto da troppo pieno vasca torri evaporative	Fognatura A.S.I.
S7	Scarico di acque di processo composto da controlavaggio filtri autopulenti dell'impianto per acqua demineralizzata	Fognatura A.S.I.
S8	Scarico di acque di processo composto da troppo pieno vasca antincendio	Fognatura A.S.I.



S9	Scarico di acque di processo composto da spurgo della caldaia dell'impianto di Steam Reforming	Fognatura A.S.I.
S10	Scarico di acque meteoriche	Fognatura A.S.I.

Lo storico dei dati analitici si evidenzia per gli anni 2014 (Start Up dell'impianto) e 2015 un pieno rispetto dei limiti della Tabella 3, Allegato 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Gli uffici sono dotati di servizi igienici della capacità pari a 5 A.E, 59 l/h. Queste acque verranno trattate con un sistema Imhoff, seguito da un sistema di sub-irrigazione e da condotta disperdente all'interno dell'area di proprietà della SAPIO. Le attività di rilevamento degli inquinanti negli scarichi sono state condotte all'attivazione dell'impianto e successivamente con periodicità almeno annuale (semestrale) nei pozzetti di campionamento degli scarichi continui S1, S2, S3, S4, S5. Al riguardo la proposta di aggiornamento del PMeC prevede una cadenza biennale per il controllo degli scarichi continui (da S1 a S5);

per quanto concerne invece il monitoraggio delle acque sotterranee, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto in esame sono stati realizzati 5 carotaggi, spinti fino alla profondità di 8 m dal p.c., di cui 4 posizionati in prossimità dei vertici del lotto ed 1 in posizione baricentrica rispetto alla forma in pianta del lotto stesso. Successivamente tali carotaggi sono stati attrezzati con tubi piezometrici al fine di poter campionare l'acqua della falda superficiale. In particolare, prima dell'avviamento dell'esercizio dell'impianto, su ciascun piezometro sono state eseguite sia misure del livello di falda, sia prelievi di campioni di acqua successivamente analizzati in laboratorio al fine di valutare i seguenti parametri:

- Parametri generali;
- Metalli;
- Policiclici aromatici;
- Composti organici aromatici;
- Alifatici clorurati cancerogeni;
- Alifatici clorurati non cancerogeni;
- Alifatici alogenati cancerogeni;
- Fitofarmaci fosforati;
- Fitofarmaci;
- Idrocarburi;
- PCB;

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapiro S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.



mentre, dopo l'avvio dell'installazione, le suddette misure ed analisi sono state eseguite su ciascuno dei 5 piezometri con cadenza trimestrale. Inoltre, considerato che dagli autocontrolli trimestrali eseguiti dall'azienda nel periodo compreso fra il 2013 ed il 2016 è emerso il rispetto dei limiti di concentrazione per tutti gli inquinanti analizzati, la maggior parte dei quali è risultata sotto il limite di rilevabilità, il gestore ha richiesto di ridefinire sia la tipologia di inquinanti ricercati sia la frequenza di autocontrollo, proponendo l'autocontrollo con cadenza quinquennale dei parametri generali, dei metalli, degli idrocarburi e dei PCB;

CONSIDERATO che l'attività IPPC condotta presso lo stabilimento de quo, ovvero la produzione di idrogeno da gas naturale mediante processo di "steam reforming" è inclusa tra le categorie di cui al punto 4.2 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017 il gestore, Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. – Sig. Sapuppo Giuseppe, ha trasmesso richiesta di:

- aggiornamento dei valori limite dei parametri relativi alle emissioni in atmosfera indicati nel D.D.G. n. 218/2013 sopra citato;
- aggiornamento della frequenza degli autocontrolli di alcuni parametri in considerazione dei risultati delle analisi eseguite nel corso dell'esercizio dell'impianto in parola;

CONSIDERATO che questa CTS con parere n. 96/2020 del 15/04/2020 ha espresso parere negativo alla richiesta di "modifica dell'impianto o variazione del gestore", ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D.G. n. 218/2013 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, in quanto l'istanza del gestore non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 29 nonies del Codice dell'Ambiente, che disciplina il diverso caso inerente delle "modifiche progettuali", mentre la fattispecie concreta consiste in una mera richiesta di aumento dei limiti emissivi di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale resa con D.D.G. n. 218/2013, conseguente alla riscontrata variazione del contenuto di azoto del gas naturale in entrata al processo produttivo in parola, e che semmai la revisione dei parametri emissivi AIA può essere oggetto – ai sensi dell'art. 29 octies del Codice dell'Ambiente - della procedura di "riesame";

CONSIDERATO che il Servizio 1 del D.R.A. con nota prot. A.R.T.A. n. 56959 del 30/09/2020, ha:

- espresso la propria determinazione a riproporre il procedimento in questione come riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D.G. n. 218 del 26 marzo 2013, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore;

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapiro S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.



- chiesto a questa CTS di esprimersi nel merito dell'istanza presentata dal gestore con nota prot. ARTA n. 28012 del 12 aprile 2017 per l'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sulla base della documentazione trasmessa e tenendo conto dei pareri resi dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento;
- richiesto che il provvedimento di aggiornamento dell'AIA rechi tra le prescrizioni l'obbligo per il gestore di presentare, entro trenta (30) giorni, l'istanza di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle le conclusioni sulle BAT adottate con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre 2014, così come previsto dall'art. 29-octies comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le modalità e la modulistica prevista dal D.D.G. n. 412 del 18 maggio 2016;

CONSIDERATO che con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017, il gestore ha richiesto di applicare al punto di emissione E1 in parola i limiti indicati nella Relazione Tecnica prodotta nel procedimento di rilascio dell'A.I.A. vigente (cfr. pag. 42 dell'elaborato "Relazione Tecnica"), ovvero il D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, riportati nella tabella seguente:

Punto di emissione	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)
E1	3.000	NO _x	50
		CO	20
		SO ₂	5
		Polveri	3

*I valori limite sono espressi come media giornaliera delle medie orarie, rapportati ad una percentuale di O₂ del 3%

CONSIDERATO che il gestore, per il tramite del proprio consulente ambientale, nell'ambito della CdS del 10/10/2017 ha rappresentato l'esigenza di aggiornare i limiti alle emissioni in atmosfera di cui al D.D.G. n. 218/2013, ed in particolare, differentemente da quanto richiesto nella Relazione Tecnica trasmessa a corredo dell'istanza di aggiornamento in oggetto, di portare il limite previsto per gli NO_x dal valore attuale di 10 a 100 mg/Nm³ in quanto:

- ✓ a fronte della stabilità della tecnologia di produzione utilizzata nell'installazione de qua, le condizioni tecniche e territoriali descritte nella precedente domanda di rilascio dell'A.I.A. sono variate nel corso degli anni;
- ✓ i limiti ai parametri relativi alle emissioni in atmosfera imposti nell'A.I.A. rilasciata nel 2013 risultano più stringenti rispetto a quelli autorizzati in altre regioni per impianti analoghi (Priolo e Ravenna) per produttività e collocazione geografica;

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapiro S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.



- ✓ tali limiti non consentono un aumento della produttività dell'impianto in parola, generando uno squilibrio nel bilancio produttivo dell'azienda;
- ✓ è aumentata nel corso del tempo la difficoltà dell'azienda a rispettare i limiti di cui sopra a causa dell'aumento dell'azoto presente nel gas metano fornito per la produzione di idrogeno e ossigeno;

CONSIDERATO che nel corso della sopracitata CdS del 10/10/2017 ARPA Sicilia ha richiesto l'elaborazione di uno Studio previsionale per la stima del contributo della sorgente emissiva di NO_x in questione, tenuto conto dei dati riconducibili alla zonizzazione della qualità dell'aria del territorio di Catania;

CONSIDERATO che nell'ambito della Cds del 10 ottobre 2017, l'ASP di Catania, il Comune di Catania e la Città Metropolitana di Catania hanno reso parere favorevole ex art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aggiornamento dei valori limite per le emissioni in atmosfera indicati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento de quo;

CONSIDERATO che l'art. 29-sexies, comma 4-bis, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii dispone che "L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL)...(omissis)...";

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre 2014, che ha adottato le conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 307/39 del 28/10/2014;

RITENUTO che al processo produttivo svolto presso lo stabilimento in parola debbano essere applicate le conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, di cui alla sopracitata Decisione UE;

CONSIDERATO che il Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018, relativamente alle emissioni prodotte dagli impianti industriali non prevede alcuna misura specifica per la tipologia di installazione in esame;

VALUTATO che relativamente all'apposizione di limiti di emissione in atmosfera per l'impianto in parola non sussistano pertanto le condizioni di cui all'art. 29-sexies comma 4 ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale dispone che: "L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di qui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: a) quando previsto dall'articolo 29-septies; b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio";

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapiro S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.



rio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”;

CONSIDERATO che con nota prot. A.R.T.A. n. 36114 del 08/06/2018 ARPA Sicilia S.T.A. di Catania ha trasmesso il parere favorevole di competenza nell'ambito della procedura di aggiornamento ex art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'A.I.A. in oggetto, rappresentando le seguenti condizioni:

Emissioni in atmosfera: “...omissis...la proposta di revisione dei limiti emissivi per il parametro *NOx* può essere accolta favorevolmente da parte dell'A.C., la quale potrà fissare un nuovo limite di emissione per il parametro *NOx*, sulla scorta dei valori indicati dai BAT-AEL per tale parametro. Tuttavia, a parere degli scriventi e in accordo con quanto previsto nella proposta di Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria in Sicilia – Agglomerato di Catania – Agosto 2016, si ritiene di dover evidenziare l'opportunità che l'eventuale nuovo valore limite di *NOx* fissato dall'Autorità Competente non si discosti significativamente dal limite inferiore dell'intervallo previsto dai BAT-AEL per impianti esistenti e che sia comunque in linea con quelli già fissati per impianti similari autorizzati in ambito regionale. Invece per i parametri *CO*, *SOx* e polveri, considerati gli esiti analitici dei campionamenti eseguiti in attuazione del PMC, commentati al punto n. 14 lett. A) del presente Rapporto, l'Autorità Competente nel valutare la richiesta della Società Sapiro Srl di modifica (in aumento) dei rispettivi limiti di emissione potrà tener conto delle indicazioni tecniche di seguito esposte:

- per il parametro *CO* (misura in continuo): si rileva che tutti i valori delle misure riportate nei rapporti di prova degli autocontrolli eseguiti dal gestore IPPC sono ampiamente al di sotto dell'attuale limite di emissione...omissis...;
- per il parametro *SO_x* (misura periodica): dalla proposta di Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria in Sicilia – Agglomerato di Catania – Agosto 2016 emerge che non sussiste una criticità ambientale dovuta alla presenza di sorgenti antropiche di *SO_x*;
- Per il parametro Polveri: la misura (periodica) dovrà essere effettuata secondo il metodo UNI EN 13284-1:2017 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni – Parte 1: Metodo manuale gravimetrico – in base al quale il limite di rilevabilità del metodo si attesta intorno a 0,3 mg/Nm³ per un campionamento della durata di 30 min.; appare pertanto opportuno che l'Autorità Competente, nell'individuazione dell'eventuale limite di emissione da applicare per tale parametro, tenga conto delle limitazioni che sono proprie del metodo citato....omissis....”;

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapiro S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.



Emissioni in acqua - ...omissis... “La frequenza delle misurazioni dovrà essere stabilita dall'amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo richiesto”;

Piezometri (SA1 – SA5) - ...omissis... “si ritiene che l'istanza di variazione della frequenza del monitoraggio delle acque sotterranee possa essere in parte accolta, modificando l'attuale frequenza (trimestrale) prevista dal PMeC vigente, in frequenza almeno semestrale; il set di parametri analitici potrà essere rideterminato previo assenso formale da parte della Struttura Territoriale ARPA di Catania”;

CONSIDERATO che secondo lo Studio Previsionale di stima e dispersione degli NO_x emessi dall'impianto in parola prodotto dal Gestore, modellizzazione basata sul valore limite richiesto dal gestore per il parametro in parola, ovvero 100 mg/Nm³, nel peggiore scenario possibile il contributo di NO_x della sorgente emissiva in esame, nelle immediate vicinanze dell'impianto, risulta sempre inferiore al 7% del valore su base oraria ed allo 0,1 % rispetto ai valori delle medie annuali, entrambi misurati nelle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria del territorio circostante;

CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato nell'elaborato “Verifica di sussistenza della Relazione di Riferimento”, sulla scorta delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito di produzione nonché delle modalità di gestione delle sostanze pericolose, non sussiste la necessità di procedere alla redazione della Relazione di Riferimento, di cui all'art. 5 comma 1 lettera vbis) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che le emissioni convogliate al punto E1 provengono dall'impianto di “steam reforming” di potenza termica nominale pari a 2,3 MWt in cui viene usato come combustibile gas metano e “purge” gas;

CONSIDERATO che per la riduzione degli ossidi di azoto (NO_x) derivanti dal processo produttivo, è stato previsto l'utilizzo di bruciatori a bassa emissione di NO_x (Low NO_x), i quali riescono ad abbattere le emissioni di ossidi di azoto (NO_x) impiegando come co-combustibile proprio il “purge gas”, che abbassa la temperatura di fiamma e quindi la produzione di ossidi di azoto;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto all'art. 6 dell'A.I.A. rilasciata con D.D.G. 218/2013 il gestore all'uscita del proprio punto di emissione (E1), unico punto monitorato poiché convoglia i gas di combustione proveniente dal forno dell'unità di “Steam Reforming”, attualmente è obbligato a rispettare i valori limite per le emissioni in atmosfera indicati nella tabella seguente:

Punto di emissione	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)
--------------------	------------------------------	------------	------------------------------

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapiro S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.



Punto di emissione	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)
E1	3.000	NO _x	10
		CO	10
		SO ₂	2,5
		Polveri	0,05

*I valori limite sono espressi come media giornaliera delle medie orarie, rapportati ad una percentuale di O₂ del 3%

CONSIDERATO che i sopra indicati valori limite stabiliti nell'attuale Autorizzazione Integrata Ambientale (D.D.G. n. 218/2013) risultano più rigorosi rispetto ai valori limite (BAT-AEL) fissati dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre 2014 per le unità di combustione esistenti alimentate a gas, di seguito riportati:

- BAT-AEL per le unità esistenti - NO_x: 30-150 mg/Nm³ (media mensile), di cui alla BAT 34 (tabella 10);
- BAT-AEL per le unità esistenti - Polveri: 5-50 mg/Nm³ (media mensile), di cui alla BAT 35 (tabella 11);
- BAT-AEL per le unità esistenti – SO₂: 5-35 mg/Nm³ (media mensile), di cui alla BAT 36 (tabella 13);
- BAT-AEL per le unità esistenti – CO: ≤ 100 mg/Nm³ (media mensile), di cui alla BAT 37 (tabella 15);

RITENUTA applicata la BAT n. 34, relativa alle Conclusioni sulle BAT per le unità di combustione ed in particolare alla riduzione delle emissioni di NO_x in atmosfera provenienti da dette unità, di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre 2014, in quanto la stessa prevede fra le tecniche primarie per la riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto l'utilizzo di bruciatori a bassa emissione di NO_x (Low NO_x);

RITENUTA applicata la BAT n. 35, relativa alle Conclusioni sulle BAT per le unità di combustione ed in particolare alla riduzione delle emissioni di polveri in atmosfera provenienti da dette unità, di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre 2014, in quanto la stessa prevede fra le tecniche primarie per la riduzione l'utilizzo di gas come in sostituzione dei combustibili liquidi;

RITENUTA applicata la BAT n. 36, relativa alle Conclusioni sulle BAT per le unità di combustione ed in particolare alla riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo (SO_x) in atmosfera provenienti da dette unità, di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre 2014, in

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapiro S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.



quanto la stessa prevede fra le tecniche primarie per la riduzione l'utilizzo di gas come in sostituzione dei combustibili liquidi;

CONSIDERATO e VALUTATO che nel parere reso con la nota prot. A.R.T.A. n. 36114 del 08/06/2018, ARPA Sicilia S.T. di Catania ha:

- evidenziato l'opportunità che l'eventuale nuovo valore limite di NO_x fissato dall'Autorità Competente non si discosti significativamente dal limite inferiore dell'intervallo previsto dai BAT-AEL per impianti esistenti e che sia comunque in linea con quelli già fissati per impianti similari autorizzati in ambito regionale;
- non ha formulato indicazioni sulla frequenza di campionamento sia per le emissioni in atmosfera sia per gli scarichi idrici;
- ritenuto parzialmente accoglibile l'istanza del gestore di variazione della frequenza di autocontrollo delle acque sotterranee, prevedendo una cadenza di campionamento semestrale, in luogo della attuale (trimestrale), e che la rideterminazione della tipologia di inquinanti (parametri analitici) da monitorare sia concordata preventivamente con il medesimo Ente di controllo;

VISTO il provvedimento prot. DSA-DEC-2009-000975 del 03/08/2009 con il quale il M.A.T.T.M. ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione della Air Liquide Italia Produzione S.r.l. per l'esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno all'interno dell'agglomerato industriale di Priolo Gargallo – Melilli (SR);

CONSIDERATO che per l'installazione della Air Liquide Italia Produzione S.r.l. di Priolo Gargallo – Melilli (SR), con la suddetta A.I.A. il M.A.T.T.M. ha autorizzato un valore limite di emissione per gli ossidi di azoto pari a 40 mg/Nm³;

CONSIDERATO che la procedura d'infrazione UE n. 2015/2043 promossa dalla Commissione UE per il mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (NO₂) in 15 zone e agglomerati localizzati nel territorio delle regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana e Sicilia (agglomerato di Catania), si è conclusa recentemente (agosto 2019) con il deferimento dello Stato italiano da parte della Commissione Europea presso la Corte di Giustizia Europea (causa C-573/2019);

VALUTATO che i valori limite per le emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto IPPC di "steam reforming" in parola indicati nell'A.I.A. resa con D.D.G. n. 218/2013 non possano essere più rigorosi di quelli fissati dalle BAT-AEL e che sia quindi necessario aggiornarli, prevedendo, in accordo con quanto raccomandato da ARPA Sicilia ST di Catania nel sopracitato parere, per il solo parametro degli ossidi di azoto (NO_x) il valore di 40 mg/Nm³, per gli ossidi di zolfo e le polveri il

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapiro S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.



limite inferiore delle BAT-AEL di settore, mentre per il CO il valore di 20 mg/Nm³ richiesto dal gestore poiché ampiamente ridotto rispetto al limite previsto nella relativa BAT-AEL di ≤ 100 mg/Nm³ (media mensile), come da tabella sottostante:

Punto di emissione	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)
E1	3.000	NO _x	40
		CO	20
		SO ₂	5
		Polveri	5

*I valori limite sono espressi come media giornaliera delle medie orarie, rapportati ad una percentuale di O₂ del 3%

CONSIDERATO che il punto di emissione convogliata E1 è sottoposto a campionamento di autocontrollo, tramite un laboratorio esterno all'installazione, con frequenza semestrale, come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, e che il gestore, al riguardo, propone di variare il PMeC nella parte che riguarda la frequenza di autocontrollo delle emissioni del punto E1, per portarla da semestrale ad annuale;

CONSIDERATO che la vigente Autorizzazione Integrata Ambientale resa con D.D.G. n. 218/2013, all'art. 6 prescrive, relativamente al controllo delle emissioni in atmosfera del citato punto E1, per quanto concerne il parametro CO il monitoraggio in continuo;

CONSIDERATO e VALUTATO che in merito alla proposta di variazione della frequenza di autocontrollo delle emissioni del punto E1, il parere sopracitato di ARPA Sicilia S.T.A. di Catania non rileva particolari criticità e che la BAT n. 4 "Monitoraggio delle emissioni atmosferiche e principali parametri di processo", di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre 2014, prevede per questa tipologia di unità di combustione il rilevamento dei parametri emissivi (NO_x, SO_x e polveri) con frequenza minima annuale, mentre per il CO è prevista una frequenza di campionamento semestrale in quanto l'impianto in esame ha una potenza dichiarata pari a 2,3 MW e rientra tra le tipologie indicate nella BAT in parola al punto "iii – altre unità di combustione";

RITENUTO che in conformità a quanto previsto alla BAT n. 4 "Monitoraggio delle emissioni atmosferiche e principali parametri di processo", di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre 2014, l'A.I.A. vigente ed il Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere aggiornati per quanto concerne le modifiche richieste dal gestore per il controllo delle emis-

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapiro S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.



sioni in atmosfera seguendo una frequenza di monitoraggio almeno annuale per i parametri emissivi NO_x , SO_x e polveri, e semestrale per il parametro CO;

CONSIDERATO che in merito alla frequenza di campionamento degli scarichi continui il gestore ha richiesto di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo prevedendo in luogo dell'attuale frequenza almeno annuale (semestrale) una periodicità dei controlli biennale;

CONSIDERATO e VALUTATO che la BAT n. 10 tabella n. 3, di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre 2014, con riferimento specifico ai parametri controllati dal gestore in base al PMeC vigente, prevede per gli scarichi diretti provenienti da tipologie di installazioni quali quella in oggetto una frequenza di campionamento per il BOD_5 (settimanale), giornaliera per il COD e i Solidi sospesi totali, mentre per gli altri parametri non sono indicate delle frequenze di rilevamento specifiche;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la frequenza di campionamento delle acque sotterranee, dall'analisi dei risultati degli autocontrolli trimestrali eseguiti dall'azienda nel periodo compreso fra il 2013 ed il 2016 è emerso il rispetto dei limiti di concentrazione per tutti gli inquinanti analizzati, la maggior parte dei quali è risultata sotto il limite di rilevabilità, e che, pertanto, il gestore ha richiesto di ridefinire sia la tipologia di inquinanti ricercati sia la frequenza di autocontrollo, proponendo l'autocontrollo con cadenza quinquennale dei parametri generali, dei metalli, degli idrocarburi e dei PCB;

VALUTATO che in merito alla richiesta di riduzione della frequenza di autocontrollo per le acque sotterranee occorre attenersi a quanto richiesto da ARPA Sicilia ST di Catania nel parere di cui alla nota prot. A.R.T.A. n. 36114 del 08/06/2018, ovvero prevedere una cadenza di controlli semestrale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lettera a) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni UE concernenti le conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente riesamina e, se necessario, aggiorna tutte le condizioni dell'autorizzazione, nonché garantisce che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;

VALUTATO che per quanto sopra debba essere attivata la procedura di riesame complessivo dell'autorizzazione in parola;

Tutto ciò **VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO**

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale



esprime parere favorevole al riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D.G. n. 218/2013 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

I valori limite di emissione in atmosfera dell'installazione de qua di cui all'art. 6 del D.D.G. n. 218/2013 sono aggiornati con i valori di seguito riportati:

Punto di emissione	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)
E1	3.000	NO _x	40
		CO	20
		SO ₂	5
		Polveri	5

*I valori limite sono espressi come media giornaliera delle medie orarie, rapportati ad una percentuale di O₂ del 3%

Per quanto riguarda le proposte di modifica delle frequenze di campionamento di cui al PMeC autorizzato, anche sulla scorta di quanto previsto nel parere di ARPA Sicilia di cui alla nota prot. A.R.T.A. n. 36114 del 08/06/2018, il Gestore è onerato di modificare il Piano di Monitoraggio e Controllo e trasmetterne l'aggiornamento ad ARPA Sicilia per l'approvazione, prevedendo:

- relativamente al punto di emissione E1, una frequenza di monitoraggio almeno annuale per i parametri emissivi NO_x, SO_x e polveri, e semestrale per il parametro CO;
- per quanto concerne gli scarichi idrici, confermare le stesse frequenze di campionamento di cui al vigente PMeC, ad eccezione dei parametri BOD₅, COD e Solidi Sospesi Totali, per i quali occorrerà attenersi a quanto previsto nella BAT n. 10 Tab. 3, la quale prescrive per il BOD₅ una cadenza settimanale, mentre per COD e Solidi Sospesi Totali una frequenza giornaliera;
- per quanto riguarda le frequenze di autocontrollo delle acque sotterranee, prevedere una cadenza almeno semestrale.

Infine, il Gestore è onerato di presentare, entro trenta (30) giorni, l'istanza di riesame complessivo della sopracitata autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle le conclusioni sulle BAT adottate con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre 2014, così come previsto dall'art. 29-octies comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le modalità e la modulistica prevista dal D.D.G. n. 412 del 18 maggio 2016.

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 IPPC25 - Riesame parziale ai sensi dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 218 del 26/03/2013, per l'esercizio dell'installazione IPPC della Sapiro S.r.l. sita in via Franco Gorgone (XV Strada) nella Z.I. del Comune di Catania, finalizzato esclusivamente all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale richieste dal gestore con la nota prot. A.R.T.A. n. 28012 del 12 aprile 2017.